

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



Le edizioni ordinarie del bollettino della Regione
sono suddivise in tre parti così distinte:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ Leggi
- ◆ Regolamenti
- ◆ Directive
- ◆ Circolari

SEZIONE II

- ◆ Deliberazioni del consiglio regionale
- ◆ Deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale
- ◆ Deliberazioni della giunta regionale
- ◆ Decreti e ordinanze del presidente della giunta regionale
- ◆ Decreti di competenza dei dirigenti regionali
- ◆ Varie

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ Leggi statali che, a norma dell'art. 123 della Costituzione, approvano norme statutarie per la regione

SEZIONE II

- ◆ Sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a leggi regionali o statali coinvolgenti la regione in conflitti di attribuzione o riguardanti la legittimità costituzionale di leggi regionali
- ◆ Atti con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali

SEZIONE III

- ◆ Atti di organi statali o comunitari la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal presidente della giunta regionale
- ◆ Varie

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

SEZIONE I

- ◆ Statuti

SEZIONE II

- ◆ Avvisi di concorso

SEZIONE III

- ◆ Avvisi di gara

SEZIONE IV

- ◆ Varie

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - ANCONA CMPP P.150 %

22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia finanziaria;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di fornire, come in premessa, i chiarimenti richiesti dalla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale con decisione dell'8 gennaio 1996, n. 960017, nel merito della deliberazione del Consiglio regionale del 19 dicembre 1995, n. 39 relativa al "Piano di formazione professionale sanitaria anno scolastico 1993/1994. Sanatoria".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva".

Deliberazione amministrativa n. 58 del 30.04.1996.

Perimetrazione provvisoria del parco naturale Sasso Simone e Simoncello.

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'ord. g.: proposta di atto amministrativo n. 39/95, a iniziativa della Giunta regionale "Perimetrazione provvisoria del parco naturale Sasso Simone e Simoncello" dando la parola al Consigliere Cecchini Maria Cristina relatore della 4^a Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto che il comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" istituisce i parchi di Gola della Rossa, di Monte S. Bartolo e di Sasso Simone e Simoncello;

Visto che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in data 4 novembre 1994, è stata indetta la Conferenza dell'area protetta cui hanno partecipato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 15/1994, i Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Province e delle Comunità montane dei territori interessati;

Visto che la sopracitata Conferenza, rispettando i termini previsti dalla legge, in data 3 gennaio 1995, malgrado il ritiro dell'Amministrazione comunale di Pennabilli e della Comunità montana dell'Alta Val Marecchia, ha approvato il "documento di indirizzo" sulla base delle indicazioni contenute nell'atto deliberativo di Giunta n. 2944 dell'8 agosto 1994;

Visto che successivamente alle elezioni amministrative e all'insediamento della nuova Giunta regionale, l'Assessore all'ambiente ha promosso una fitta serie di incontri. L'elenco che segue evidenzia quelli più significativi:

a) in data 27 luglio 1995 incontro con gli Enti locali partecipanti alla Conferenza. Argomento: costituzione dell'Ente parco; linee guida per definire una proposta di perimetrazione dell'area protetta;

b) in data 20 settembre 1995 incontro con gli Enti locali partecipanti alla Conferenza. Argomento: costituzione dell'Ente parco; proposta di perimetrazione dell'area protetta;

c) in data 29 settembre 1995 pubblica assemblea a Pennabilli al cinema Gambinus. Argomento: risposta agli interrogativi posti da amministratori e cittadini residenti nell'area;

d) in data 5 ottobre 1995 incontro con l'Autorità militare. Argomento: problematiche inerenti il Poligono militare di Carpegna;

Preso atto che durante gli incontri con gli Enti locali, caratterizzati da un clima di cordiale confronto, si è dibattuto soprattutto su tematiche relative alla definizione dell'organo di gestione, sulla perimetrazione dell'area e sulle norme di salvaguardia;

Considerato che il presente atto definisce il perimetro dell'area e le specifiche norme di salvaguardia e che pertanto appare necessario che vada approvato dal Consiglio regionale con atto amministrativo;

Visto che gli Enti locali ricadenti nell'area protetta, seguendo il testo propositivo elaborato dall'Assessorato regionale all'ambiente e sulla base di quanto emerso durante gli incontri, hanno rielaborato una serie successiva di osservazioni e considerazioni che, integrate con quelle emerse nell'incontro intercorso il 5 ottobre 1995 con le autorità militari, hanno permesso di addivenire alla formulazione della presente proposta;

Sottolineato:

che il testo proposto tiene conto del diverso atteggiamento assunto dal neo eletto Consiglio comunale di Pennabilli rispetto alla passata compagine governativa la quale, a seguito di una consultazione con i residenti sul tema del Parco, con proprio atto n. 87 del 22 dicembre 1994, deliberava di ritirarsi dalla Conferenza;

che tale ritiro di fatto indeboliva lo stesso documento di indirizzo che la Conferenza degli Enti locali avrebbe poi approvato, senza l'avallo di Pennabilli, il successivo giorno 3 gennaio 1995. L'uscita di Pennabilli, uno dei tre Comuni più interessati al Parco, cui si accompagnava, così come affermato nel sopracitato documento di indirizzo della Conferenza, quella della Comunità montana della Valmarecchia, di fatto impediva il decollo dell'Ente. Il nuovo Consiglio comunale di Pennabilli, a seguito della pubblica assemblea tenutasi il 29 settembre 1995, cui è intervenuto l'Assessore regionale all'ambiente, e nella quale si è fatta chiarezza sul "cosa è possibile" e "cosa non è possibile" fare nel Parco, con proprio atto deliberativo n. 50 del 6 ottobre 1995, ha approvato un ordine del giorno in cui ha manifestato la disponibilità ad entrare permanentemente nel costituendo Consiglio direttivo del Parco tenuto conto che quasi la metà del Parco è all'interno del proprio territorio comunale e che, per decisione della precedente Amministrazione, è rimasto fuori da tutte le decisioni che hanno riguardato il Parco;

che il perimetro dell'area si è andato definendo dapprima trasportando alla scala 1:10.000 l'area individuata sulla

tavola 11, alla scala 1:100.000, del Piano paesaggistico ambientale regionale e successivamente appoggiando le linee perimetrali ad elementi fisici certi, quali strade, sentieri, mulattiere, fiumi, torrenti, fossi, ecc. e quindi non considerando, per esempio, le "curve di livello" che hanno il difetto di essere ben visibili solo sulle carte e non sul territorio;

che la succitata proposta di perimetrazione è stata presentata agli Enti locali nel corso della riunione del 20 settembre 1995;

che la delimitazione proposta è stata quindi leggermente modificata sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici locali, i quali hanno una profonda conoscenza sia del territorio sul quale quotidianamente operano che sugli strumenti urbanistici che ne regolano l'uso;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio tutela e risanamento ambientale, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva nè può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale; Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 15/1994, la perimetrazione provvisoria del Parco naturale Sasso Simone e Simoncello di cui all'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva".

Allegato

Perimetrazione provvisoria del Parco naturale Sasso Simone e Simoncello

Art. 1

(Declaratoria)

1. La presente normativa definisce il perimetro dell'area del Parco naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello e le relative norme di salvaguardia, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 fino all'entrata in vigore del piano e del conseguente regolamento di cui all'articolo 15 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15.

Art. 2

(Zonazione)

1. Il territorio del Parco è delimitato dalla perimetrazione provvisoria riportata in allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

2. L'area del Parco è suddivisa in:

a) zona 1), ambito interno, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

b) zona 2), ambito periferico di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggiore grado di antropizzazione in cui, al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile ed equilibrato, sono promosse tutte le attività tendenti al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali ed al migliore godimento del parco da parte dei visitatori.

Art. 3

(Misure di salvaguardia)

1. Nell'ambito del territorio del Parco sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici o panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione fra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

2. Sono vietati su tutto il territorio del Parco:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione della pesca in zona 2 e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi saranno previsti ed attivati solo nel caso in cui si rendano necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco e il pascolo nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione, in ambiente naturale non recintato, di specie e di popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura di nuovi siti di cave, miniere e discariche;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzate;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. E' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali e per studio e ricerca;

l) la costruzione, nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche, purchè realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali o già in essere;

m) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti dalla lettera a) dell'articolo 4 con esclusione della manutenzione ed il potenziamento degli impianti esistenti.

3. Nelle aree comprese nella zona 1 è vietato:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni e dell'ambiente, all'ordinaria e straordinaria manutenzione o al potenziamento delle sorgenti per scopi civili e zootecnici;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella informativa del Parco.

4. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e Comunanze agrarie, che siano esercitati secondo le consuetudini locali.

5. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti interventi di rilevante trasformazione:

a) tutte quelle opere di mobilità che, alla data di entrata in vigore del presente atto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere che non comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: acquedotti, linee lettrici, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzioni necessarie per le esigenze delle popolazioni residenti;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economici-forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli interventi edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti;

g) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

Art. 4

(Regime autorizzativo in zona 2)

1. Nella zona 2 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco tutti gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano stati autorizzati dalle competenti autorità e per i quali alla data di entrata in vigore

delle presenti norme, non sia stato dato inizio ai lavori, nonchè:

a) i tracciati stradali interpoderali;

b) gli acquedotti, le linee elettriche, i gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione necessarie per le esigenze delle popolazioni residenti;

c) le piste forestali;

d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al d.m. 1444/1968, ad esclusione di:

1) interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente atto;

2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti all'articolo 31, lettere a), b) e c), della legge 457/1978;

3) interventi di adeguamento funzionale;

e) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

f) impianti di allevamento intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

g) impianti di acquacoltura.

Art. 5

(Modalità di richiesta di autorizzazioni)

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni, anche nelle more di approvazione del piano da parte dell'Ente parco, è subordinato alla presentazione a cura del richiedente, degli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

2. Per le opere che interessano esclusivamente le aree nella zona 2, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 6

(Aree contigue)

1. Fino all'individuazione di un'area contigua così come definita ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991, ed al fine di garantire una efficace tutela delle risorse del Parco, è stabilita, al di fuori del perimetro del Parco medesimo, un'area contigua (indicata con 0 nella planimetria allegata) a carattere provvisorio.

2. In tale area:

a) la caccia è riservata ai soli residenti dei Comuni del Parco e dell'area contigua stessa fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 13 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 che detta "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

b) la Regione e la Provincia, in riferimento alle loro specifiche competenze istituzionali, d'intesa con l'organo di gestione del Parco e gli Enti locali, stabiliscono, ai

sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991, le necessarie misure di intervento.

Art. 7
(Norme urbanistiche).

1. Su tutto il territorio del Parco, salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi 1 e 3 e dall'articolo 4, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:
 - a) i nuovi strumenti urbanistici generali, quelli non ancora adottati alla data di entrata in vigore del presente atto e non ancora trasmessi alle Amministrazioni provinciali nonchè le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti;
 - b) i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C", "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al d.m. 1444/1968. Sono, pertanto, fatti salvi gli strumenti urbanistici generali, i piani attuativi, le eventuali varianti totali e parziali agli stessi, adottati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento con esclusione di quelli per i quali non si sia ancora provveduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.
3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente atto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.
4. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'Ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8
(Area del demanio militare)

1. Nel poligono militare di Carpegna, ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve con riferimento alle aree ed ai beni soggetti all'uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed in genere le funzioni attinenti alla difesa nazionale.
2. Specificazioni e regolamentazioni di tempi, modalità di recupero e fruizione dell'area del demanio militare saranno stabiliti dall'Ente parco in accordo con l'autorità militare che provvederà, su indicazione del Parco, ad effettuare anche i necessari interventi di riqualificazione naturalistica.

Art. 9
(Norme transitorie)

1. La sede provvisoria del parco, per il tempo necessario all'insediamento del relativo Consiglio direttivo è individuata d'intesa tra le due Comunità montane interessate.

Deliberazione amministrativa n. 60 del 30 aprile 1996.

Legge Regionale 3 settembre 1992, n. 41 e deliberazione 14 giugno 1994, n. 175 relativa al riparto dei fondi per le spese di investimento su strutture socio-assistenziali per l'anno 1992. Proroga dei termini per gli adempimenti di cui al punto 2), lettera A) e B) del deliberato e variazione di strutture destinatarie di contributo regionale.

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 67/96, a iniziativa della Giunta regionale "Legge regionale 3 settembre 1992, n. 41 e deliberazione 14 giugno 1994, n. 175 relativa al riparto dei fondi per le spese di investimento su strutture socio-assistenziali per l'anno 1992. Proroga dei termini per gli adempimenti di cui al punto 2), lettere a) e b) del deliberato e variazione di strutture destinatarie di contributo regionale" dando la parola al consigliere Augusto Melappioni relatore della 5ª Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 3 settembre 1992, n. 41: "Interventi straordinari per incentivare gli investimenti per strutture socio-assistenziali";


Vista la deliberazione del 14 giugno 1994, n. 175, restituita senza rilievi dalla Commissione di controllo con decisione 940370 del 30 giugno 1994, con la quale è stato effettuato il riparto dei fondi per le spese di investimento su strutture socio-assistenziali per l'anno 1992; Preso atto che gli enti e soggetti pubblici e privati destinatari dei contributi regionali dovevano presentare alla Regione, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione 175/94 nel B.U.R.:


- a) i progetti esecutivi approvati dagli organi competenti relativamente ai lavori finanziati;
- b) il piano finanziario regolarmente approvato e vistato dagli organi competenti;
- c) copia del vincolo ventennale a destinazione socio-assistenziale della struttura immobiliare destinataria del finanziamento regionale;

Tenuto conto che la pubblicazione della deliberazione è avvenuta nel B.U.R. 14 luglio 1994, n. 72, per cui la presentazione della documentazione prevista al punto 2, lettera a) e b) del deliberato della 175/94 scadeva in data 13 luglio 1995;

Constatato che non tutti i beneficiari di contributo regionale hanno potuto ottemperare agli adempimenti previsti in quanto, a seguito dello sviluppo dei progetti e per la loro approvazione, si sono manifestate difficoltà operative ed aumenti di costi connessi eccessivi e che soprattutto si è evidenziata col passare del tempo una non adeguata rispondenza di alcune strutture, oggetto del contributo, agli scopi cui venivano destinate;

Considerato in particolare che l'Amministrazione co-





REGIONE MARCHE


UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA

FOLGIO 1:50.000 - 266 MERCATO SARAGNO

Sezione n° 268120 **A**
NOVAFELTRIA

Scala 1:10.000



L'indicazione fra le curve e di 10 per le curve a 100 m e di 20 per le curve a 200 m. L'indicazione tra le curve è data in metri e decimetri.

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAULLE - ROMA 1970
Costanti di tratto per passare dalle coordinate UTM nel sistema nazionale a quelle nel sistema U.T.M.
1 U.T.M. = 999999
1 U.T.M. = 1000000

Già esistenti costituiscono la presente Carta sono:
- Carte d'Ufficio del Suolo (preliminare - definitivo - attuale)
- Ortofotoaerica Regionale (aeriana - fotografica) (preliminare - attuale)
- Carte delle linee di discontinuità (preliminare - attuale)

1-ambito interno
2-ambito periferico
0-area contigua

	Insestamenti residenziali
	Insestamenti produttivi
	Altre strutture infrastrutturali
	Città
	In trasformazione
	Altre strutture ricreative e sportive
	Area locale
	Area estrattiva
	Laghi e bacini artificiali
	Corri d'acqua
	Altra dei principali corsi d'acqua
	Autostrade
	Superstrade
	Strade asfaltate
	Strade non asfaltate
	Area ferroviaria
	Stato
	Regione
	Provincia
	Comune

QUADRO D'UNIONE

	a	b
	c	d
e	f	g

LIMITI AMMINISTRATIVI



COORDINATE DEI VERTICI DELLA SEZIONE


FUSO EST	
GAUSS - BOAGA	
N	E
4 464 306	2 289 274
4 464 330	2 289 797
4 458 830	2 295 845
4 459 581	2 295 847

REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
EDIZIONE - ANNO 1994

Tutti i diritti di riproduzione e ristampazione sono riservati.

Ministero dell'Interno - UFFICIO REGIONALE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - UFFICIO REGIONALE





REGIONE MARCHE
UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

FOGLIO 1:50 000 - 257 SAN MARINO

Sezione n° 267090 **B**

S. LEO

Scala 1:10.000



L'equivalenza fra le curve a scala 1:10.000 e quelle a scala di riferimento è indicata in metri e frazioni di metri nel riquadro sottostante.

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS - BOAGA (SISTEMA NAZIONALE)
Costanti di tratto per passare dalle coordinate Gauss-Boaga nel Sistema Nazionale a quelle nel sistema U.T.M.
4 8 m - 20 198 m
4 8 m - 177

Gli elementi costitutivi in questa Carta sono desunti da:
Carte dell'Uso del Suolo (struttura - struttura - usi)
Carte della Regione (idrografia - idrografia - idrografia)
Carte della Rete di disseminazione (strada - strada)


1 - ambito interno
2 - ambito periferico
0 - area contigua

	Insediamenti residenziali	L. 16/12/1984 ART. 15, LETT. A)
	Insediamenti produttivi	
	Attrezzature infrastrutturali	
	Chiese	
	Si trasformazione	
	Attrezzature ricreative e turistiche	L. 16/12/1984 ART. 15, LETT. B)
	Area boschive	
	Area esaltive	
	Legni e boschi artificiali	
	Corri d'acqua	
	Alveo dei principali corsi d'acqua	
	Autostrade	
	Superstrade	
	Strade asfaltate	
	Strade non asfaltate	
	Area litorale	L. 16/12/1984 ART. 15, LETT. C)
	Stato	
	Regione	
	Provincia	
	Comune	

QUADRO S'UNIONE

	a	b
	c	d
e	f	g

LIBRI AMMINISTRATIVI



COORDINATE DEI VERTICI DELLA SEZIONE


FUSO EST	
GAUSS - BOAGA	
X	Y
4 824 105	3 203 774
4 823 812	3 212 453
4 824 542	3 203 587
4 824 289	3 212 360


REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
EDIZIONE - ANNO 1991

Tutti i diritti di riproduzione e ristampa sono riservati.

Edizione del 1991 - Via Fiumana, 1 - 60122 Ancona

Edizione del 1991 - Via Fiumana, 1 - 60122 Ancona





REGIONE MARCHE
UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

FOLGIO 1:50.000 - 266 MERCATO SARACENO

Sezione n° 266160 **C**
PENNABILLI

Scala 1:10.000



RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS 7° FONDA (SISTEMA NAZIONALE)
Centrali di calcolo per passare dalle coordinate Gauss - Boga
nel sistema nazionale e viceversa (SISTEMA U.T.M.)
+ E = - 2518361
+ N = 177

Gli elementi costitutivi della presente Carta sono desunti da:
- Carta dell'uso del Suolo (strutture - pianoripario - morfologia)
- Ortofotoaerica (regolazione - toponomastica - inquadramento)
- Carta delle linee di discontinuità empive - disposte

1-ambito interno
2-ambito periferico
0-area contigua


	insediamenti residenziali	AREE URBANIZZATE
	insediamenti produttivi	
	Attrezzature infrastrutturali	
	Centri	
	In trasformazione	
	Attrezzature ricreative e turistiche	AREE URBANIZZATE
	Aree boscate	
	Aree estrattive	
	Laghi e bacini artificiali	
	Corso d'acqua	
	Alveo dei principali corsi d'acqua	
	Autostrade	
	Superstrade	
	Strade asfaltate	
	Strade non asfaltate	
	Aree ferroviarie	LIMITI AMMINISTRATIVI
	Stato	
	Regione	
	Provincia	
	Comuni	

QUADRO D'ORIENTAMENTO

	a	b
	c	d
e	f	g

COORDINATE DEI VERTICI DELLA SEZIONE


FUSO EST.	15° 50'
GRAD. LONG.	12° 55' 00"
N	4 258 800
E	2 208 000
4 258 800	2 208 000
4 258 500	2 208 000
4 258 200	2 208 000
4 257 900	2 208 000



REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
EDIZIONE - GIUGNO 1994

Tutti i diritti di riproduzione e ristampa sono riservati.

Coordinazione ed. **EMME** - Via Poena Ripa, 1 - Roma
Riproduzione cartografica **EMME** - Via Poena Ripa, 1 - Roma



REGIONE MARCHE
UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

Foglio 1:50.000 - 267 SAN MARINO

Sezione n° 267130 **D**

MONTE COPIOLO

Scala 1:10.000



L'ipotesi di proiezione è la curva di Gauss e di un 10 per la curva di Bessel di cui si è fatta la scala di riduzione.

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS - BOGDA (SISTEMA NAZIONALE)
Conversione di lettura per passare dalle coordinate Gauss - Bogda nel sistema nazionale a quelle nel sistema U.T.M.
a = 0 - 301926
b = 0 - 127

Gli elementi costitutivi la presente Carta sono desunti da:
- Carta dell'Uso del Suolo (urbanistica - pianificazione - urbanistica)
- Ortofotocarta Regionale (Aerofoto - topografica - ricaduta cartografica)
- Carta delle Linee di Discordanza (molino - dislivello)

- 1-ambito interno
- 2-ambito periferico
- 0-area configua

	Insediamenti residenziali	AREE URBANIZZATE
	Insediamenti produttivi	
	Attrezzature infrastrutturali	
	Cimiteri	
	In trasformazione	
	Attrezzature ricreative e turistiche	LIMITI AMMINISTRATIVI
	Area boscate	
	Area estrattive	
	Laghi e bacini artificiali	
	Canali d'acqua	
	Alveo dei principali corsi d'acqua	
	Autostrade	
	Superstrade	
	Strade asfaltate	
	Strade non asfaltate	
	Area ferroviaria	
	Stato	
	Regione	
	Provincia	
	Comuni	

QUADRO D'UNIONE

	a	b
	c	d
e	f	g

LIMITI AMMINISTRATIVI

COORDINATE DEI VERTICI DELLA SEZIONE

RUOTE EST
GAUSS - BOGDA
N
E





REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
EDIZIONE - ANNO 1991

Tutti i diritti di riproduzione e ristampa sono riservati

Materie plastiche: Grafica Marche, s.p.a. - Via Po, 10 - 60100 Ancona

Adattamenti cartografici: Grafica Marche, s.p.a. - Via Po, 10 - 60100 Ancona





REGIONE MARCHE
UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

Foglio 1:50 000 - 278 PIEVE S. STEFANO

Sezione n° 278030 **E**

BASCIO

Scala 1:10.000



l'indicazione fra le curve è di m. 10 (per le curve a base di m. 5 l'intervallo mostrato in metri è fornito al livello medio del mare)

RAPPRESERIMENTAZIONE CONFORME DI GAUSS - BOAGA (SISTEMA NAZIONALE)
Distanze di calcolo per passare dalle coordinate Gauss - Boaga nel sistema nazionale a quelle nel sistema U.T.M.
a. b. = 201999
a. b. = 197

Gli elementi costitutivi la presente Carta sono desunti da:
- Carte dell'Ufficio di Stato (antimisure - planimetrie - idrografia)
- Ortophotocarta Regionale (aerofotogrammetria - ricognizioni - inquadramenti)
- Carte delle linee di disaccoppiamento (voluti - doppiati)

- 1-ambito interno
- 2-ambito periferico
- 0-area contigua

	Insediamenti residenziali	URBARE SUCCEDATE
	Insediamenti produttivi	
	Attrezzature infrastrutturali	
	Cimiteri	
	In trasformazione	
	Attrezzature ricreative e ludiche	LIMITI
	Area boschive	
	Area estrattive	
	Laghi e bacini artificiali	
	Corsi d'acqua	
	Alveo dei principali corsi d'acqua	
	Autostrade	
	Superstrade	
	Strade asfaltate	
	Strade non asfaltate	
	Area forestali	
	Stato	
	Regione	
	Provincia	
	Comune	

QUADRO D'UNIONE

a	b
c	d
e	f
	g




COORDINATE DEI VERTICI DELLA REGIONE


FUSO EST		GAUSS - BOAGA	
N	E	N	E
43° 50' 00"	12° 50' 00"	220 999	220 999
43° 50' 00"	12° 50' 00"	220 999	220 999
43° 50' 00"	12° 50' 00"	220 999	220 999
43° 50' 00"	12° 50' 00"	220 999	220 999

REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
EDIZIONE - ANNO 1991

Tutti i diritti di riproduzione e di ristampa sono riservati.

pubblicazione edita da: **EMME** - Via Pompei 10, 1 - Roma
elaborazione cartografica: **EMME** - Via Appia Nuova 801 - Roma





REGIONE MARCHE
UFFICIO CARTOGRAFICO

CARTA TOPOGRAFICA DERIVATA

FOGLIO 1:50.000 - 278 PIEVE S. STEFANO

Sezione n° 278040 **F**
SASSO SIMONE

Scala 1:10.000



Le quotazioni fra le curve di m. 10 per le curve a tratti di cui il numero rappresenta in metri il raggio di curvatura della curva.

RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS - BOGGA (SISTEMA U.D.M.)
Costanti di servizio per il piano delle coordinate Gauss - Bogga nel sistema nazionale a quota nel piano U.T.M.
a = 6300138,932
b = 172

Gli elementi costituenti la presente Carta sono desunti da:
- Carta dell'Uso del Suolo (protezione - pianura - montagna)
- Ortofoto della Regione (aerea - fotografica - eccedente)
- Carta delle linee di discontinuità (topo - depur)

- 1-ambito interno
- 2-ambito periferico
- 0-area contigua

	Insediamenti residenziali	AREE URBANIZZATE
	Insediamenti produttivi	
	Altezzature infrastrutturali	
	Cluster	
	in trasformazione	
	Altezzature ricreative e ludiche	
	Area boscate	LIMITI AMMINISTRATIVI
	Area esportiva	
	Laghi e bacini artificiali	
	Corsi d'acqua	
	Alveo dei principali corsi d'acqua	
	Autostrade	
	Superstrade	
	Strade asfaltate	
	Strade non asfaltate	
	Area ferroviaria	
	Stato	LIMITI AMMINISTRATIVI
	Regione	
	Provincia	
	Comune	

QUADRO D'UNIONE

a	b
c	d
e	f
	g




COORDINATE DEI VERTICI DELLA SEZIONE


FUOCO EST	
GAUSS - BOGGA	UTM
N	E
433247	2 256 53
434209	2 259 58
437436	2 265 53
437436	2 259 22

REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
EDIZIONE - ANNO 1991

Tutti i diritti di riproduzione e ristampa sono riservati

Adozione del logo **EMER** - Via Europa 10, 60100 Ancona
Adozione cartografica **EMER** - Via Europa 10, 60100 Ancona





REGIONE MARCHE
UFFICIO CARTOGRAFICO


CARTA TOPOGRAFICA DERIVA

FOGLIO 1:50.000 - 279 URBANO

Sezione n° 279010 **G**

CARPEGNA

Scala 1:10.000



RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS - BOGADA (SISTEMA NAZIONALE)
Contorno di variano per essere dalla cartografia Gauss - Boaga
nell'attuale coordinate a Conto nel sistema U.T.M.
+ E = 291808
+ S = 177

Già presente costituito la sezione Carta topografica della
Carta dell'Uso del Suolo (prevedere il numero e il codice)
Ortodocsa Regionale (comune, provinciale, regionale)
Carta delle linee di discontinuità impiegate

1-ambito interno
2-ambito periferico
0-area contigua

	Insediamenti residenziali	AREE URBANIZZATE
	Insediamenti produttivi	
	Infrastrutture infrastrutturali	
	Città	
	In trasformazione	
	Infrastrutture ricreative e turistiche	LIMITI AMMINISTRATIVI
	Aree boscate	
	Aree estrattive	
	Laghi e bacini artificiali	
	Corso d'acqua	
	Aree dei principali corsi d'acqua	
	Autostrade	
	Superstrade	
	Strade asfaltate	
	Strade non asfaltate	
	Aree ferroviarie	
	Stato	
	Regione	
	Provincia	
	Comune	

QUADRO D'UNIONE

	a	b
	c	d
e	f	g



**COORDINATE
DEI VERTICI
DELLA SEZIONE**

FUSO EST.
GAUSS - BOGADA
N
E
+ 473 226 2 30' 40"
+ 492 2 2 27' 12"
+ 494 2 2 27' 20"
+ 494 2 2 27' 20"

REGIONE MARCHE - UFFICIO CARTOGRAFICO
EDIZIONE - 1990 1991

Tutti i diritti di riproduzione e elaborazione sono riservati

Editoriale ediz. **EDIPRESS** - Via Principe Amedeo, 1 - Roma
Informazioni cartografiche: **EDIPRESS** - Via Principe Amedeo, 1 - Roma